



Comune di Longarone

Provincia di Belluno

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 85 del 18/09/2023

Oggetto: approvazione tariffe per il Servizio di Trasporto Scolastico a servizio di Scuola dell'Infanzia, Scuola Primaria e Scuola Secondaria di I° grado – Anno Scolastico 2023/2024.

L'anno **duemilaventitre** il giorno **diciotto** del mese di **settembre** alle ore 17:30 nella sala comunale si è riunita, in seguito a convocazione, la Giunta Comunale.

Sono presenti:

		Presente	Assente
Padrin Roberto	Sindaco	X	
Chreyha Ali	Assessore		X
Sacchet Manola	Assessore	X	
Sacchet Livio	Assessore	X	
De Bona Elena	Assessore esterno	X	

Partecipa il Segretario Comunale Scanferla Michela.

Constatato il legale numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Padrin Roberto nella sua qualità di Sindaco e sottopone all'approvazione della Giunta Comunale la seguente proposta di deliberazione, iscritta all'ordine del giorno:

Proposta di deliberazione della Giunta Comunale n. 154 del 18/09/2023

Oggetto: approvazione tariffe per il Servizio di Trasporto Scolastico a servizio di Scuola dell'Infanzia, Scuola Primaria e Scuola Secondaria di I° grado – Anno Scolastico 2023/2024.

Area: AREA VIGILANZA-AMMINISTRATIVA

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 85 del 14/09/2023 avente ad oggetto: “Tariffa per il Servizio di Trasporto Scolastico per la Scuola dell'Infanzia, Scuola Primaria e Scuola Secondaria di I° grado – Anno Scolastico 2022/2023.”;

VISTO l'orientamento giurisprudenziale della Corte dei Conti sezione per il Piemonte n. 46/2019 che ha enunciato il principio che *‘il servizio di trasporto pubblico scolastico (scuolabus) deve avere a fondamento una adeguata copertura finanziaria necessariamente riconducibile alla quota di partecipazione diretta da parte degli utenti, quota la quale, nel rispetto del rapporto di corrispondenza tra costi e ricavi, non può non essere finalizzata ad assicurare l'integrale copertura dei costi del servizio’*; e ancora *‘la quota di partecipazione finanziaria a carico dell'utenza deve necessariamente concorrere alla copertura integrale della spesa sostenuta dal Comune per l'erogazione del servizio’*;

VISTA la successiva nota di Anci Veneto del 17/07/2019 c.37, indirizzata ai Sindaci dei Comuni della Regione, con cui, nell'auspicare un immediato intervento del legislatore, stante l'interpretazione non univoca sulla questione (Anci cita anche sez. Campania 222/2017, Consiglio di Stato sez. V sentenza 3/5/2012 n. 2537, Corte dei Conti Sicilia 178/2018 di diverso orientamento) si invitavano i Comuni all'applicazione dei principi tratti da norme di legge vigenti ed in particolare:

- Art. 5 D.Lgs. n. 63 del 13/04/2017 che al comma 2 prevede che le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, assicurano il trasporto delle alunne e degli alunni delle scuole primarie statali per consentire loro il raggiungimento della più vicina sede di erogazione del servizio scolastico;
- Art. 2 D.Lgs. n. 63 del 13/04/2017: “lo Stato, le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze e nei limiti delle effettive disponibilità finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente, programmano gli interventi per il sostegno al diritto allo studio delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti al fine di favorire, su tutto il territorio nazionale i seguenti servizi: a) servizio di trasporto e forme di agevolazione della mobilità (...);”;
- Art. 5 Legge Regionale del Veneto 2/04/1985 n. 31: “Per favorire l'adempimento dell'obbligo scolastico e facilitare l'accesso e la frequenza dei cittadini capaci e meritevoli, ancorché in situazioni di disagio economico, familiare o sociale, al sistema scolastico e formativo, verrà dato particolare sviluppo agli interventi per il trasporto e/o l'erogazione di facilitazioni per l'acquisto dei titoli di viaggio”;
- Art. 12 Legge Regionale del Veneto 2/04/1985 n. 31. “il servizio di trasporto è attuato a favore degli alunni della scuola materna e dell'obbligo provenienti da località, frazioni o comuni diversi da quello ove ha sede la scuola...i mezzi adibiti al trasporto scolastico possono essere utilizzati anche quando gli alunni stessi debbano partecipare ad attività scolastiche o parascolastiche che siano svolte fuori dal territorio comunale...”;

VISTO il decreto-legge che introduce misure di straordinaria necessità ed urgenza nel settore dell'istruzione, approvato dal Governo il 6/08/2019, in cui è stato inserito anche l'atteso chiarimento sul servizio di trasporto scolastico. In particolare, la norma chiarisce e

supera la delibera della Corte dei Conti sezione Piemonte (delibera n. 46/2019) con cui sembrava potersi escludere ogni discrezionalità per l'azione amministrativa dei Comuni sul trasporto scolastico, ritenendo quest'ultimo un servizio a domanda individuale e non invece un servizio di trasporto pubblico locale. Il decreto chiarisce che: "Fermo restando l'articolo 5 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 63, la quota di partecipazione diretta dovuta dalle famiglie per l'accesso ai servizi di trasporto degli alunni può essere, in ragione delle condizioni della famiglia e sulla base di delibera motivata, inferiore ai costi sostenuti dall'ente locale per l'erogazione del servizio, o anche nulla, purché sia rispettato l'equilibrio di bilancio (...)";

CONSIDERATA la deliberazione n. N. 25/SEZAUT/2019/QMIG della Corte dei Conti - sezione autonomie, alla quale le Sezioni Regionali di controllo debbono uniformarsi, che enuncia il seguente principio di diritto: "Gli Enti locali, nell'ambito della propria autonomia finanziaria, nel rispetto degli equilibri di bilancio, quali declinati dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019) e della clausola d'invarianza finanziaria, possono dare copertura finanziaria al servizio di trasporto scolastico anche con risorse proprie, con corrispondente minor aggravio a carico all'utenza. Fermi restando i principi di cui sopra, laddove l'Ente ne ravvisi la necessità motivata dalla sussistenza di un rilevante e preminente interesse pubblico oppure il servizio debba essere erogato nei confronti di categorie di utenti particolarmente deboli e/o disagiati, la quota di partecipazione diretta dovuta dai soggetti beneficiari per la fruizione del servizio può anche essere inferiore ai costi sostenuti dall'Ente per l'erogazione dello stesso, o nulla o di modica entità, purché individuata attraverso meccanismi, previamente definiti, di gradazione della contribuzione degli utenti in conseguenza delle diverse situazioni economiche in cui gli stessi versano";

EVIDENZIATO che con il predetto chiarimento legislativo si consente pertanto ai Comuni, nell'ambito della loro autonomia e soprattutto nel rispetto degli equilibri di bilancio, di assicurare alle famiglie un servizio fondamentale, potendo integrare le spese per lo scuolabus gratuito alle famiglie.

RILEVATO che

- il Comune di Longarone è un comune montano caratterizzato da un territorio molto esteso (122 kmq) e da una densità media di popolazione molto bassa;
- lo stesso è caratterizzato da una moltitudine di località e frazioni collocate a diversi chilometri dalla sede delle scuole (es. Igne, Soffranco, Podenzoi, Dogna e Prova-gna) e con caratteristiche plano-altimetriche dei percorsi stradali che rendono impossibile il raggiungimento della sede scolastica a piedi o con altro mezzo che non sia l'automobile;
- il servizio di trasporto scolastico assicura a tutte le famiglie la possibilità di accedere con facilità ai servizi scolastici, fin dalla fase prescolastica garantendo al contempo la sicurezza, la promozione dell'autonomia, la socializzazione dei bambini e ragazzi, in un'ottica di ampliamento dei servizi a favore delle famiglie che dovrebbe costituire, in aree ad effettivo rischio di spopolamento, proprio legato alla oggettive difficoltà logistiche, un incentivo a mantenere la propria residenza;

VISTA la determinazione n.445 del 12/08/2022 del responsabile dell'Area Vigilanza – Amministrativa, avente ad oggetto "Procedura aperta per l'affido del servizio di trasporto scolastico del Comune di Longarone per gli anni scolastici 2022-2023 e 2023-2024 rinnovabili per ulteriori due anni scolastici - CIG 9294115254 - Impegno di spesa a seguito di aggiudicazione e consegna sotto riserva di legge";

RITENUTO che, nell'ottica del mantenimento di un servizio che risulta fondamentale per la popolazione, vada confermata la tariffa del servizio per l'anno scolastico 2023/2024;

VALUTATO quindi di riapprovare una tariffa unica mensile per gli utenti residenti di € 33,00 e una tariffa unica mensile per gli utenti non residenti di € 43,00;

STABILITO l'intento di mantenere le agevolazioni già in passato previste per le famiglie con più figli, ma garantendo contestualmente un costante tasso di copertura parziale del servizio in questione;

VISTO il D.Lgs. 23/06/2011 n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, Enti locali e dei loro organismi", corretto ed integrato dal D.Lgs. 126/2014;

RICHIAMATO in particolare il principio di competenza finanziaria potenziata, di cui al punti 2 e 3 dell'allegato 4/2 del D.Lgs. 118 citato, cui devono attenersi gli enti locali dal 1° di gennaio 2015 in forza del quale l'accertamento delle entrate per servizi resi dall'ente è imputato nell'esercizio finanziario in cui l'obbligazione è esigibile. In particolare il punto 3.2 stabilisce che 'L'iscrizione della posta contabile nel bilancio avviene in relazione al criterio della scadenza del credito rispetto a ciascun esercizio finanziario. L'accertamento delle entrate è effettuato nell'esercizio in cui sorge l'obbligazione attiva con imputazione contabile all'esercizio in cui scade il credito'.

RITENUTO di incentivare nella riscossione delle entrate in questione la modalità di pagamento a mezzo SEPA, che consenta da un lato di assicurare il puntuale rispetto della normativa vigente garantendo un'efficiente organizzazione del lavoro degli uffici, dall'altro di offrire un migliore servizio all'utenza, in applicazione della metodologia già ampiamente sperimentata per vari servizi;

RITENUTO, pertanto, di prevedere in via prioritaria il servizio di incasso delle rette del trasporto scolastico tramite mandato SEPA, avvalendosi del Tesoriere Comunale;

RICHIAMATO l'art. 54 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, che così recita:

"1. Le provincie e i comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione.

1-bis. Le tariffe ed i prezzi pubblici possono comunque essere modificati; in presenza di rilevanti incrementi nei costi relativi ai servizi stessi, nel corso dell'esercizio finanziario. L'incremento delle tariffe non ha effetto retroattivo";

VISTO il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali approvato con Decreto legislativo n. 267 del 18.08.2000;

ACQUISITI i pareri favorevoli espressi ai sensi del D.Lgs. n. 267/2000;

AD unanimità di voti favorevoli, espressi in forma palese;

D E L I B E R A

1. DI CONFERMARE per l' Anno Scolastico 2023/2024 la tariffa del servizio di trasporto scolastico per gli alunni della Scuola dell'Infanzia, Scuola primaria (Elementare) e Scuola secondaria di primo grado (Media), compresi eventuali rientri pomeridiani anche per tempo pieno e doposcuola, come sotto indicato, prevedendo un costante tasso di copertura parziale del servizio:

ALUNNI RESIDENTI NEL COMUNE DI LONGARONE

€ 33,00 (mensili)

Nel caso di fratelli residenti frequentanti l'Istituto Comprensivo, a condizione che gli stessi siano tutti utenti del servizio di trasporto scolastico, viene previsto quanto di seguito riportato:

- l'applicazione della retta intera al figlio maggiore di età;
- una **riduzione del 40%** sulla tariffa complessiva applicata al secondo figlio;
- una **riduzione del 60%** sulla tariffa complessiva applicata al terzo figlio;
- una **riduzione del 100%** sulla tariffa complessiva applicata dal quarto figlio in poi.

A quanti usufruiscano del servizio di solo andata o solo ritorno, ovvero per i soli rientri pomeridiani, viene applicata la **riduzione del 40%**.

ALUNNI NON RESIDENTI NEL NUOVO COMUNE DI LONGARONE

€ 43,00 (mensili)

A quanti usufruiscano del servizio di solo andata o solo ritorno, ovvero per i soli rientri pomeridiani, viene applicata la **riduzione del 40%**.

2. DI DARE ATTO che **il servizio di sola andata per il doposcuola è gratuito per l'anno scolastico 2023/2024;**
3. DI PREVEDERE in via prioritaria il servizio di incasso delle rette del trasporto scolastico tramite mandato SEPA, avvalendosi, a tal fine, del Tesoriere Comunale sulla base delle condizioni definite in sede di Convenzione di Tesoreria;
4. DI STABILIRE che i pagamenti vengano effettuati come segue:
 - i primi 4 mesi relativi al corrente anno da versare entro il 17/12/2023;
 - gli ulteriori 5/6 mesi relativi all'anno 2024 da versare entro il 31/05/2024.
5. DI DEMANDARE al competente Responsabile gli atti formali conseguenti al presente provvedimento;
6. DI DICHIARARE, con separata unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

Deliberazione della Giunta Comunale n. 85 del 18/09/2023

Ad oggetto: approvazione tariffe per il Servizio di Trasporto Scolastico a servizio di Scuola dell'Infanzia, Scuola Primaria e Scuola Secondaria di I° grado – Anno Scolastico 2023/2024.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione sopra riportata;

Visti i pareri espressi sulla stessa ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;

Con voti favorevoli, unanimi e palesi,

DELIBERA

- **di approvare** integralmente la proposta di deliberazione in oggetto indicata.

Inoltre, con separata votazione unanime e palese,

DELIBERA

- **di dichiarare** la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO

Padrin Roberto

*Documento firmato digitalmente
(art. 23-ter e 24 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.)*

IL SEGRETARIO COMUNALE

Scanferla Michela

*Documento firmato digitalmente
(art. 23-ter e 24 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.)*